

A - Introduzione

Ho indirizzato i miei studi all'approfondimento della disciplina giuslavoristica della *Repubblica Popolare Cinese* (di seguito RPC) poiché, oltre all'essere affascinato dalla cultura cinese e dalle sue origini risalenti nel tempo, ritengo sia necessario comprendere al meglio le evoluzioni di tale disciplina, in un'area che è ormai uno dei maggiori player economici nel mercato mondiale.

La collaborazione economica tra l'Italia e la RPC, così come lo scambio culturale che ne deriva, genera inevitabili conseguenze anche nel campo del diritto che è chiamato a regolamentarle. Le prospettive future di cooperazione tra la RPC ed il mondo occidentale, attraverso la *Nuova Via della Seta*, sottolineano questa esigenza.

È necessario conoscere al fine di sapersi rapportare con un Paese che, vista la differenza culturale va compreso a pieno.

È agli occhi di tutti l'esponentiale crescita economica cinese degli ultimi decenni, ma vi è chi nutre pregiudizi nei confronti della tutela dei lavoratori, considerando la RPC come un Paese giuridicamente arretrato.

Dal punto di vista metodologico ho cercato di individuare alcuni istituti e comparare quella che è l'interpretazione delle norme cinesi delle relative discipline.

Lo scopo del presente lavoro non consiste pertanto, in una ricostruzione puntuale dell'intero ordinamento giuslavoristico cinese, bensì in un'analisi orientata di significative forme di tutela che questo offre al lavoratore.

L'obiettivo che si pone questa tesi è proporre al lettore un punto di osservazione del mondo giuslavoristico cinese. Nel farlo cercherò di evidenziare, ove possibile, punti di connessione tra il sistema preso in esame e l'analogo sistema italiano, anche al fine di contrastare i pregiudizi nei confronti del sistema giuridico cinese.

La tesi è strutturata in 10 capitoli.

Il primo capitolo propone un'analisi dei rapporti commerciali in cui la Cina è coinvolta tramite l'iniziativa della *Nuova Via della Seta*, in particolare quali potrebbero essere le

implicazioni di questo progetto nei rapporti commerciali con l'Italia e con l'UE e nella disciplina giuslavoristica degli ordinamenti interessati.

Il secondo capitolo ricostruisce il percorso storico del rapporto lavorativo in Cina al fine di introdurre, anche attraverso i principi costituzionali cinesi, quello che è l'attuale sistema normativo.

Il terzo capitolo tratta della organizzazione sindacale e dei diritti sindacali in ambo gli ordinamenti affrontando quale tematica aperta il diritto di sciopero nella RPC.

Dal quarto capitolo vi è un'analisi della disciplina del lavoro subordinato, vengono analizzate alcune tematiche reputate rilevanti tramite un approccio comparativo.

Nello specifico il quarto capitolo oltre a dare le definizioni di lavoratore, datore di lavoro e rapporto di lavoro, tratta delle tipologie contrattuali previste come la disciplina del tempo parziale, del tempo determinato e del lavoro somministrato.

Nel quinto capitolo si affronta il tema della non discriminazione in modo particolare nei confronti delle donne, dei migranti e dei disabili.

Successivamente, al sesto capitolo, si tratta dello svolgimento del rapporto di lavoro con gli annessi obblighi in capo alle parti e ci si sofferma su questioni aperte come la disciplina dell'orario di lavoro e la determinazione della retribuzione.

Parte fondamentale è rappresentata dal capitolo settimo che tratta della conclusione del rapporto lavorativo; vengono osservate le possibilità di licenziamento previste sia nell'ordinamento cinese che in quello italiano e di seguito anche la rassegna delle dimissioni e l'estinzione automatica del rapporto lavorativo.

Per concludere la parte riguardante la disciplina del rapporto lavorativo, al capitolo ottavo, vengono analizzate le ipotesi di tutela reintegratoria ed indennitaria ove sia integrata l'ipotesi di licenziamento illegittimo e viene osservato il processo di risoluzione delle controversie lavorative in ambo gli ordinamenti.

Il lavoro si conclude nella parte terza dove, tramite una chiave di lettura personale, viene data una risposta a quelle che sono le domande aperte.

1. Belt and Road Initiative

1.1 Progetto BRI

Ritengo necessario introdurre questo lavoro esponendo brevemente il progetto della *Belt and Road Initiative* (BRI) poiché dallo stesso potrebbero derivare alcune implicazioni future nel diritto del lavoro internazionale.

La BRI non è direttamente legata alla disciplina giuslavoristica cinese ma personalmente reputo che questo progetto sia di fondamentale importanza per le relazioni future tra i paesi che fanno parte del progetto.

Al fine di comprendere ciò che si analizzerà nei seguenti capitoli, evidenziare quali siano i possibili sviluppi dello scenario dalla BRI potrebbe essere utile allo scopo di immaginare ed anticipare quelle che potranno essere le prospettive delle relazioni commerciali e lavorative in quest'area.

Il 7 Settembre 2013, il presidente Xi Jinping, nel contesto di una visita all'Università Nazarbayev in Kazakistan, ad Astana, dichiarò per la prima volta la volontà di costruire la *Nuova Via della Seta*.¹

L'intenzione di Xi Jinping è quella di creare nuovamente, tramite infrastrutture tecnologiche, ciò che fu l'antica *Via della Seta*.

La *Via della Seta* fu creata 2000 anni fa ed era un percorso di oltre 7.000 km che permetteva, tramite itinerari terrestri, marittimi e fluviali di collegare l'impero cinese e l'impero romano.²


Per secoli, la *Via della Seta* ha connesso i popoli e permesso uno sviluppo culturale e commerciale, è stato un percorso che ha facilitato il dialogo e la conoscenza reciproca tra differenti civiltà.³

¹ V. Hong Sui Lo, "*The new Silk Road executive summary*" from the inaugural BRI summit Hong Kong, 18 may 2016; disponibile su http://china-trade-research.hktdc.com/resources/MI_Portal/Article/obor/2016/08/475605/1470281195872_2016BnRSummit.pdf, pag. 3; consultato il 22/05/2019

² Disponibile su https://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_seta; consultato il 24/05/2019

³ K. Sneader, "*The new Silk Road executive summary*" from the inaugural BRI summit Hong Kong, 18 may 2016; disponibile su http://china-trade-research.hktdc.com/resources/MI_Portal/Article/obor/2016/08/475605/1470281195872_2016BnRSummit.pdf, pag. 5; consultato il 22/05/2019

Dalla fine degli anni '80, la crescita economica della RPC è stata caratterizzata da un importante incremento medio del PIL pari al 9% annuo. Negli ultimi anni la percentuale di crescita del PIL è diminuita (nel 2016 crescita del 6,7 %)⁴ ed il presidente Xi Jinping ha dovuto cercare nuovi obiettivi da perseguire per far sì che l'economia e la crescita del Paese non si arrestassero.



5

Il progetto includerà in totale oltre 60 paesi, in cui vive il 62% dell'intera popolazione mondiale (4,4 miliardi di persone), il cui PIL aggregato è pari al 29% del PIL mondiale.⁶

L'asse principale è rappresentato dalla *Silk Road Economic Belt*, la via terrestre che collega la RPC all'Asia centrale e meridionale e si spinge verso l'Europa. L'altro percorso è costituito dalla *Maritime Silk Road*, che collega la Cina attraverso la rotta marittima verso il Sud Est dell'Asia, i Paesi del Golfo, il Nord Africa e l'Europa, arrivando fino in Italia.⁷

⁴ Disponibile su <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ch&v=66&l=it>, consultato il 24/05/2019

⁵ Immagine disponibile su, https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_via_della_seta

⁶ F. Bottino, "Cina e infrastrutture, tutti i numeri della nuova Via della Seta"; disponibile su https://it.businessinsider.com/belt-and-road-initiative-tutti-i-numeri-della-nuova-via-della-seta/?refresh_ce; consultato il 23/05/2019

⁷ L. Ricciardi, "Cosa è la nuova via della seta"; disponibile su <https://www.corriereasia.com/notizie/la-nuova-via-della-seta-tra-politica-e-finanza-globale>; consultato il 27/05/2019

A Marzo 2015, la *Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma* (NDRC), il *Ministero degli Affari Esteri* e il *Ministero del Commercio della RPC* hanno pubblicato congiuntamente il piano *Visions and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*.

Questo documento spiega l'iniziativa della BRI come un quadro di cooperazione flessibile, aperto ed inclusivo che non cerca la conformità, bensì prevede modalità di cooperazione diversificate per consentire a tutti i paesi che rientrano nel progetto, sia sviluppati che in via di sviluppo, di cooperare al meglio.⁸

L'idea di Xi Jinping si fonda su cinque fondamentali pilastri: innovazione delle infrastrutture, coordinamento politico attraverso negoziazioni con i paesi attraversati o raggiunti dalla BRI, un mercato di libero scambio, l'integrazione finanziaria e l'integrazione sociale.

Per il momento, il progetto non prevede la creazione di forme più elaborate di integrazione regionale (unione doganale, mercato comune, integrazione economica o integrazione economica e politica).⁹

La BRI è in linea con i principi sanciti dalla *Carte delle Nazioni Unite*. Sostiene i cinque fondamentali principi della coesistenza pacifica: il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, la non aggressività reciproca, la non interferenza nei reciproci affari interni, l'uguaglianza ed il beneficio biunivoco.¹⁰

Un aspetto delicato a seguito di un eventuale successo della BRI potrebbe riscontrarsi nel nuovo ruolo che la RPC ricoprirebbe nell'economia globale. I paesi coinvolti nel progetto potrebbero divenire più dipendenti dall'economia cinese e ciò potrebbe consentire alla RPC di modellare più facilmente le regole e le norme che determinano gli affari economici della regione.

La sfida si potrebbe delineare come duplice: in primo luogo la costruzione di un network di trasporti che realizzi fisicamente i collegamenti necessari allo sviluppo del progetto;

⁸ *"Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road"*; disponibile su <http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/.html>, pag. 5; consultato il 22/05/2019

⁹ Op. Cit. ^{nota8}, pag. 7

¹⁰ Op. Cit. ^{nota8}, pag. 4

in secondo luogo uno sviluppo di riforme normative nei paesi interessati che permettano un effettivo sviluppo delle relazioni commerciali.¹¹

1.2 Rapporti Italia-RPC

Al fine di comprendere perché si è deciso di comparare alcuni aspetti degli ordinamenti giuslavoristici della RPC e dell'Italia, è utile valutare quale sia il livello di collaborazione economica tra i due Paesi in questione.

Le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese hanno inizio formalmente il 6 Novembre 1970. Il riconoscimento da parte dell'Italia della RPC e la conseguente rottura delle relazioni formali con la Repubblica di Cina di Taiwan spinsero anche altri paesi europei a prendere in considerazione tale decisione.¹²

I rapporti bilaterali tra Italia e RPC vivono una fase di rinvigorismento tramite accordi politici, economico-commerciali e culturali.

Le celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche italo-cinesi che si celebrerà nel 2020 rappresenta una ulteriore opportunità di consolidamento della collaborazione e del dialogo nella crescente connessione tra imprese, scuole, università.¹³

Il coinvolgimento dell'Italia nel progetto cinese lanciato dal presidente Xi Jinping nel 2013 è sempre più evidente.

Il 23 Marzo 2019 Xi Jinping ha incontrato il *Presidente del Consiglio* Giuseppe Conte a Roma ed è stato firmato un *Memorandum d'Intesa* tra Italia e RPC.

Il cuore dell'accordo è proprio la *Nuova Via della Seta*, alla quale l'Italia ha aderito come primo Paese tra le 7 maggiori economie avanzate mondiali (G7).¹⁴

¹¹ B. Zeller, "China's One Belt One Road Initiative and Private International Law", cap. 8, pag. 149, NYC, Routledge, 2018 - Poomintr Sooksripaisarnkit, Sai Ramani Garimella

¹² Disponibile su https://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_bilaterali_tra_Italia_e_Repubblica_Popolare_Cinese; consultato il 27/05/2019

¹³ "*I rapporti bilaterali*"; disponibile su, https://ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it/i_rapporti_bilaterali/; consultato il 27/05/2019

¹⁴ "*Accordi Italia-Cina: guida ragionata alle opportunità*"; disponibile su, <https://www.pmi.it/economia/mercati/300269/accordi-italia-cina-guida-raionata-alle-opportunita.html>; consultato il 28/05/2019

All'interno del *Memorandum d'Intesa*, si collocano accordi specifici ma da nessuno di questi possono derivare diritti o obblighi di diritto internazionale.¹⁵

Ciò che viene previsto sono nuove modalità di cooperazione bilaterale come l'integrazione di scambi e visite istituzionali, ricerca congiunta, programmi di sviluppo e cooperazione in settori strategici, partnership commerciali e investimenti interni e in paesi terzi.¹⁶

L'Italia si dimostra attiva soprattutto attraverso le sue esportazioni verso la RPC con prodotti di qualità, ma è necessaria una maggiore continuità e la volontà di mantenere un contatto più profondo affinché il rinnovato rapporto italo-cinese non vada disperso.¹⁷

La BRI, non è solo un'opportunità per la logistica, ma è anche una possibilità nel campo degli scambi culturali, del turismo, della tecnologia e molto altro.¹⁸

L'Italia sicuramente avrà un ruolo decisivo in questo progetto grazie alla sua posizione geografica: arrivare e partire dai porti italiani significa portare il commercio rapidamente al cuore dell'Europa.

Gli scali marittimi portano con sé grandi vantaggi commerciali e infrastrutturali. Con la *Nuova Via della Seta* i porti italiani godranno di maggiore visibilità.

Essi assumeranno un ruolo importante nel progetto quali terminali europei della BRI.¹⁹

Durante la visita ufficiale di Xi Jinping a fine Marzo 2019, l'Italia si è proposta quale importante partner commerciale proponendo i porti di Palermo, Venezia, Genova e Trieste come snodi nel Mediterraneo. In particolare il porto di Trieste avrebbe attirato l'attenzione cinese poiché porterebbe ad un accesso diretto alle ferrovie e ad una più veloce circolazione delle merci nel cuore del continente europeo.²⁰

¹⁵ E. Vitali, *“Italia – Cina: cosa prevedono gli accordi commerciali”*; disponibile su <https://www.pmi.it/economia/mercati/300269/accordi-italia-cina-guida-ragionata-alle-opportunita.html>, consultato il 28/05/2019

¹⁶ Op. Cit. nota15

¹⁷ *“Il ruolo dell'Italia nella BRI”*; disponibile su http://www.easternational.it/pubblicazioni_dettagli.php?id=1268; consultato il 29/05/2019

¹⁸ Ibidem nota17

¹⁹ Op. Cit. nota14

²⁰ Op. Cit. nota14

Infine è doveroso notare come l'avvicinamento dell'Italia a questo progetto abbia destato timori da parte degli Stati Uniti e dell'UE.

Gli Usa temono che l'eventuale contributo dell'Italia alla BRI, quale membro del G7, potrebbe avere una valenza politica internazionale molto elevata.

Inoltre nel contesto della guerra commerciale tecnologica fra la Cina e gli Stati Uniti, l'adesione dell'Italia alla *Nuova Via della Seta* è percepita da quest'ultimi come una maggiore vicinanza con Pechino.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, il timore è che gli investimenti cinesi in Europa siano finalizzati alla acquisizione di ulteriori tecnologie e possano mettere in grave difficoltà le aziende continentali non avendo i medesimi livelli di trasparenza dei progetti europei soprattutto considerando le discipline dei brevetti, del copyright e dei diritti d'autore.²¹

La prospettiva che deriverebbe dalla realizzazione della BRI potrebbe essere lo spostamento del baricentro economico e politico mondiale dagli USA alla Cina.²²

1.3 Prospettive future

Il *Governo cinese* ha sempre ribadito il carattere inclusivo dell'iniziativa e definisce il progetto come un grande piano geo-economico, destinato a trasformare l'Eurasia.

La BRI presuppone il coinvolgimento di altri Paesi anche in fase decisionale su progetti specifici, con l'obiettivo di stimolare l'integrazione economica euroasiatica.

Come si è detto i cinque pilastri su cui si fonda la BRI sono le infrastrutture, il coordinamento politico, il libero scambio, l'integrazione finanziaria e l'integrazione sociale. Certamente uno degli obiettivi della BRI è rafforzare le connessioni interpersonali coltivando scambi di studenti, di lavoratori, di esperti e di turisti.

Come sopra riportato, per il momento, il progetto non prevede la creazione di forme più elaborate di integrazione regionale.²³

²¹ L. Carcano, F. Fasulo, "*Via della Seta, Fondazione Italia-Cina: "Usa e Ue temono nuova globalizzazione"*"; disponibile su https://www.lapresse.it/economia/via_della_setta_fondazione_italia-cina_usa_e_ue_temono_nuova_globalizzazione_-1235245/news/2019-03-13/; consultato il 30/05/2019

²² *Ibidem* nota21

²³ "*Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*"; disponibile su <http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/.html>, pag. 7; consultato il 22/05/2019

Sorge spontaneo domandarsi, vista la probabile crescente integrazione economica, se si arriverà negli anni futuri a discutere di temi centrali come la disciplina giuslavoristica al fine un'armonizzazione della materia nell'area interessata dalla BRI.

Inoltre, un simile progetto necessita di norme che diano la possibilità ai paesi ed alle imprese di competere lealmente sulla forza dei loro prodotti, senza abbassare le tutele per i lavoratori al fine di ridurre i costi.

Sarebbe auspicabile riscontrare una evoluzione del diritto del lavoro nei vari paesi che segua di pari passo l'integrazione del mercato nell'area della BRI.

Un progetto di così grande portata porrà sfide sia a livello economico, sia al fine di sviluppare un quadro giuridico che terrà conto delle nuove opportunità di sviluppo.

La BRI potrebbe essere l'occasione per inaugurare un nuovo panorama legale transnazionale in cui le leggi armonizzate siano applicabili in tutti i Paesi interessati.²⁴

Questa visione dello sviluppo dell'area, da alcuni potrebbe anche essere percepita come utopistica ed improbabile viste le differenze economiche e culturali ma se consideriamo l'enorme flusso commerciale, intensificato negli ultimi anni e gli ingenti investimenti in programma per la realizzazione di questo progetto allora è corretto porsi alcune domande a riguardo.

Per poter dare una risposta alle domande poste è necessario conoscere al fine di comprendere se sia possibile una armonizzazione della disciplina giuslavoristica nell'area della BRI.

A questo scopo ho dedicato i capitoli successivi di questo lavoro, analizzando alcuni aspetti della disciplina giuslavoristica cinese e mettendoli a confronto con la medesima disciplina italiana per cogliere similitudini, differenze e aspetti critici in ambo gli ordinamenti.

²⁴ Op. Cit. ^{nota11}; cap. 8, pag. 163